



SEDE
00187 ROMA
VIA LOMBARDIA 30
TEL. 06.420.359.1
FAX 06.484.704
e-mail: dpo.uilca@uilca.it
pagina web: www.uilca.it



UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a UNI Global Union
DIPARTIMENTO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'

Roma, 14 febbraio 2013

La fruizione ad ore del congedo parentale

Facciamo seguito alla circolare della Segreteria Nazionale del 14 gennaio 2013, per ritornare sul tema dei congedi parentali.

In materia e in una direzione di apertura del sistema, un tassello importante è stato aggiunto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. legge di stabilità 2013, che recependo anche la direttiva 8 marzo 2012, n. 2010/18/UE, al comma 339 ha previsto la modifica dell'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 e l'inserimento del comma 1-*bis*, ai sensi del quale a partire dal 1° gennaio 2013 **anche le madri e i padri italiani potranno fruire del congedo parentale ad ore.**

La norma tuttavia non è di immediata applicazione, in quanto è previsto un **intervento della contrattazione collettiva di settore che dovrà stabilire le modalità di fruizione su base oraria, i criteri di calcolo, l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.** In tal senso si ribadisce la centralità della contrattazione collettiva quale terreno fertile per la definizione di strumenti condivisi e strumento che può agire da leva strategica per interpretare in modo equilibrato i bisogni e gli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Ricordiamo che si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino ad un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato).

Simona Cambiati
DPPO Uilca

